



COMUNE DI ORBETELLO
(Provincia di Grosseto)

REGOLAMENTO

PER LA

DISCIPLINA DEL

RAPPORTO DI

LAVORO A

TEMPO PARZIALE

(PART - TIME)

Approvato con delib. G.C. n. 307 del 27/8/1999

CAPO I

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi della vigente legislazione in materia, ed in particolare del D.P.C.M. 117/1989, dell'art. 15 del contratto collettivo per il personale degli enti locali 6/7/1995, dell'art. 1, commi 56 e seguenti della Legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II

Art. 2 Rapporti a tempo pieno e a tempo parziale

1. L'attività di lavoro presso il Comune di Orbetello può essere prestata a tempo pieno, per 36 ore settimanali, o a tempo parziale, con trasformazione del rapporto su richiesta di parte o per indizione di apposita procedura di assunzione di dipendenti con regime part time.

2. il rapporto può essere costituito o trasformato a tempo parziale relativamente a tutti i profili professionali delle varie qualifiche funzionali.

3. Sono istituite all'uopo le seguenti fasce di rapporto part time:

- 30%, della prestazione ordinaria a tempo pieno, per una media di 12 ore settimanali;
- 50%, della prestazione ordinaria a tempo pieno, per una media di 18 ore settimanali;
- 70%, della prestazione ordinaria a tempo pieno, per una media di 24 ore settimanali.

4. L'articolazione potrà essere richiesta secondo una delle seguenti opzioni:

- a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale)
- b) con articolazione della prestazione di servizio su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura da rispettare – come media – la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).

Art. 3

Procedura per la trasformazione

1. La trasformazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge 662 del 1996 e successive modificazioni, avviene automaticamente al sessantesimo giorno dalla domanda. Affinché operi il silenzio assenso con trasformazione automatica, la domanda dovrà obbligatoriamente contenere i dati personali del dipendente richiedente, la fascia di part-time prescelta e la relativa articolazione orizzontale o verticale, e la distribuzione nei periodi di riferimento, in base alle opzioni previste all'art. 2.

2. Qualora la domanda di trasformazione sia mossa dall'esigenza di prestare altra attività lavorativa, autonoma o subordinata, il dipendente dovrà altresì indicare in cosa consista l'attività che si intende svolgere, con riferimento anche all'eventuale datore di lavoro, o, nel caso di lavoro autonomo, agli strumenti utilizzati, così da consentire l'analisi in merito alla presenza di eventuali profili di incompatibilità per conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente. Qualora da detta analisi istruttoria, curata dal Dirigente responsabile del settore di appartenenza, risulti sussistere conflitto di interessi, la trasformazione viene negata con provvedimento motivato del responsabile del settore.

3. Sempre a cura del Dirigente responsabile del settore di appartenenza, immediatamente dopo il ricevimento della domanda, sarà iniziata l'istruttoria volta a verificare se la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio all'attività dell'amministrazione. Qualora dall'istruttoria si accerti detto pregiudizio, sarà adottato apposito provvedimento di differimento della trasformazione, per un periodo massimo di mesi 6, con determinazione dello stesso dirigente responsabile del settore.

4. Ove l'istruttoria eseguita dal Dirigente responsabile del settore di appartenenza si concluda con esito positivo il Dirigente medesimo provvederà in forma scritta al rilascio del proprio benestare. Il fascicolo così istruito sarà quindi trasmesso al Dirigente responsabile del settore competente in materia di gestione del personale, che provvederà a predisporre la determinazione di trasformazione del rapporto di lavoro e la deliberazione di adeguamento della dotazione organica e di approvazione dello schema del nuovo contratto di lavoro disciplinante il rapporto a part-time tra il dipendente ed il rappresentante dell'Amministrazione comunale individuato nella figura del Dirigente responsabile del settore di appartenenza del dipendente.

Art. 4

Contingenti

1. Le trasformazioni saranno comunque possibili solo sino al raggiungimento del contingente del 25% di ciascuna qualifica funzionale.

Art. 5

Titoli di preferenza

1. Nel caso in cui le domande superino i limiti del contingente, la scelta dei dipendenti da preferire ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale sarà effettuata tenendo conto dei seguenti titoli di precedenza:

- a) dipendenti che assistono propri familiari portatori di handicap non inferiore al 70%;
- b) dipendenti che assistono propri familiari affetti da malattie mentali;
- c) dipendenti che assistono propri familiari anziani non autosufficienti;
- d) dipendenti con figli minori, in relazione al loro numero.

2. I titoli di precedenza dovranno essere documentalmente provati, ovvero autocertificati dal dipendente che produce la domanda. L'amministrazione si riserva ogni controllo in merito alla regolarità dei documenti prodotti.

3. Qualora vi siano dubbi in merito all'interpretazione e/o valutazione dei documenti, l'amministrazione potrà avvalersi di specifici pareri espressi da professionisti esterni in possesso di idonea qualificazione.

Art. 6

Norme finali

1. Le autorizzazioni al part-time concesse con provvedimenti precedenti alla adozione del presente regolamento conservano piena efficacia e continuano a produrre gli effetti come disciplinati dalle clausole contrattuali a suo tempo stabilite ed approvate dalle parti giusti i contratti individuali di lavoro conseguentemente stipulati.

2. Il trattamento economico e giuridico del rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle disposizioni di cui all'art.15 del c.c.n.l. 6/7/1995 del personale dipendente dagli Ente Locali.